

PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA

Oggetto: Revoca in autotutela della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi all'art. 63 del Codice degli Appalti comma 3, lettera a) del D.Lsg 50/2016 e dell' Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 per l'acquisto di un sistema per il test sul campo di pannelli solari termici da consegnare e installare presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

CIG: 8681911B98

CUP: B55J19000360001

CUI: 80054330586202100209

Premesso

- J che con Determina a contrattare, PROT. N° 0000707/2021 del 09/03/2021, è stato deciso di emanare un Avviso per manifestazione di interesse, PROT. 0001026/2021 del 13/04/2021, diretto alla successiva indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi all'art. 63 del Codice degli Appalti comma 3, lettera a) del D.Lsg 50/2016 e dell' Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, tramite lettera di invito, per l'acquisto di un sistema per il test sul campo di pannelli solari termici, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- J che l'importo complessivo presunto per l'acquisizione del bene è stato quantificato in € 174.590,16;
- J che il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stato inizialmente fissato alle ore 12:00 del giorno 30 Aprile 2021;
- J che ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto alla pubblicazione di tutta la suddetta documentazione di gara sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it, sezione "Gare e appalti".

Tutto ciò premesso

Visti la Determina a contrattare, N° 0000707/2021 del 09/03/2021, l'Avviso per manifestazione d'interesse ed il Capitolato Tecnico, PROT. 0001026/2021 del 13/04/2021;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "Codice dei Contratti Pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

Vista la Legge n.120 dell'11 Settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 228 del 14/09/2020 "Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 (denominato Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e contenente Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia;

Considerato che durante lo svolgimento della procedura sono stati riscontrati errori materiali ritenuti condizionanti per il corretto e razionale svolgimento della procedura;

Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettivo miglior servizio, dal momento che la prosecuzione della gara potrebbe verosimilmente generare contenziosi;

Atteso che sussistono i presupposti di cui l'art. 21 *quinquies*, legge 241/1990 e ss.mm.ii., di revocare un proprio precedente atto e/o provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure in essere, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante procede, in regime di autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

Ritenuto, pertanto, necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, al fine di poter approvare una nuova procedura di gara

che renda possibile la massima e consapevole partecipazione degli operatori economici anche ai fini del successivo regolare svolgimento del servizio, nel più ampio rispetto del principio di correttezza;

Ritenuto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la revoca intervenuta prima della proposta di aggiudicazione non comporta alcun indennizzo, rientrando nella potestà discrezionale della P.A. disporre la revoca di un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

DETERMINA

- J **DI REVOCARE** per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 *quinques*, legge 241/90 e ss.mm.ii., la citata Determina, PROT. N° 0000707/2021 del 09/03/2021, esperita per l'acquisto di un sistema per il test sul campo di pannelli solari termici da consegnare e installare presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché di tutti gli atti conseguenziali, connessi e allegati;
- J **DI NON DOVER PROCEDERE** ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti giacché non ne sussistono i presupposti in quanto la gara si trova in una fase antecedente non solo all'aggiudicazione provvisoria, ma anche all'espletamento di ogni altra attività, compreso l'esame della documentazione amministrativa;
- J **DI RINVIARE** a successiva determinazione dirigenziale l'indizione di una nuova procedura;
- J **DI DISPORRE** la comunicazione della revoca ai concorrenti che hanno manifestato interesse mediante P.E.C. o in caso di Ditte straniere mediante email, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it, sezione "Gare e appalti".

Il Direttore

Antonino Salvatore Aricò